REGOLAMENTO (CEE) N. 818/80 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1980

che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 547/80 [3] e (CEE) n. 548/80 [4] istituiscono misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi di coltivazione ; che, d'altra parte, il regolamento (CEE) n. 876/79 [5] ha istituito misure di salvaguardia applicabili soltanto all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia originari di Taiwan ;

considerando che, da qualche tempo, si riscontrano cospicue importazioni nella Comunità di funghi di coltivazione in salamoia, di gran lunga superiori alle importazioni tradizionali ; che i quantitativi importati in eccedenza vengono impiegati nella Comunità per la fabbricazione di conserve di funghi e hanno quindi effetti negativi sul mercato di questi prodotti ;

considerando che tali importazioni di funghi di coltivazione in salamoia provocano pertanto gravi perturbazioni sul mercato comunitario, tali da impedire il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato ; che è quindi necessario adottare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni in causa ed applicarle sintantoché la situazione sul mercato delle conserve di funghi di coltivazione costringa a limitare l'importazione di questi prodotti ;

considerando che le misure di salvaguardia devono avere l'effetto di limitare le importazioni a quelle che possono essere assorbite dal mercato comunitario, senza aggravare la situazione di quest'ultimo a causa della loro ammissione ;

considerando che, a tal fine, occorre adottare un meccanismo di restrizioni delle importazioni, ricorrendo ad un sistema di titoli d'importazione che saranno rilasciati nella misura in cui lo consente la situazione del mercato comunitario ; che, per poter far fronte a qualsiasi difficile situazione sui mercati della Comunità, è necessario limitare la durata di validità di tali titoli ;

considerando che, per tener conto dei vincoli commerciali esistenti e per assicurare un trattamento equo agli importatori interessati della Comunità, appare opportuno assumere come base della limitazione da attuare per il rilascio dei titoli a ciascun richiedente alcuni elementi connessi con un periodo di riferimento ; che a tal fine è opportuno riferirsi agli anni 1977 e 1978 ;

considerando che il regime dei titoli d'importazione non deve avere l'effetto di escludere dal commercio le persone che non hanno realizzato transazioni commerciali nel settore dei funghi di coltivazione in salamoia negli anni 1977 e 1978 ; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di accordare, entro certi limiti, titoli d'importazione a tali persone ;

considerando che è d'uopo tener conto della situazione particolare dei prodotti che si trovano in corso di spedizione verso la Comunità al momento della pubblicazione del presente regolamento ; che, a questo scopo, occorre dare la priorità all'importazione di tali prodotti ; che, tuttavia, per non aggravre la situazione sul mercato, si deve procedere a una compensazione fra dette importazioni e quelle che possono essere effettuate per ogni trimestre definito dal presente regolamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 876/79 deve essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 15 aprile 1980 tutte le importazioni nella Comunità di funghi di coltivazione in salamoia (sottovoce 07.03 F della tariffa doganale comune), in provenienza dai paesi terzi, sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Alle condizioni definite dal presente regolamento, gli Stati membri rilasciano il titolo a tutti gli interessati che ne facciano richiesta, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 16.
(4) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 18.
(5) GU n. L 110 del 3. 5. 1979, pag. 13.

Il titolo è rilasciato per operazioni da effettuare nel trimestre per il quale è stato stabilito. Esso è valido per le importazioni da effettuare nello Stato membro che lo ha rilasciato.

3. Le domande di titolo devono essere presentate indicando, per trimestre, le quantità di prodotto cui si riferiscono.

Ogni domanda è abbinata alla costituzione di una cauzione di 2 ECU per 100 kg di peso netto, che garantisce l'impegno d'importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo caso di forza maggiore, viene incamerata totalmente o in parte se l'importazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.

4. Ai sensi del presente regolamento si intende per trimestre ciascuno dei periodi :

— dal 1° gennaio al 31 marzo,

— dal 1° aprile al 30 giugno,

— dal 1° luglio al 30 settembre,

— dal 1° ottobre al 31 dicembre

dell'anno considerato.

Tuttavia, per la prima volta, i titoli sono rilasicati per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 1980.

Articolo 2

1. Le domande di titolo d'importazione per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 1980 devono essere presentate entro e non oltre il 7 aprile 1980.

2. Per il periodo di cui al paragrafo 1, viene dato seguito alle domande di titolo presentate dai richiedenti conformemente all'articolo 4 nei limiti del quantitativo indicato nella domanda ed a concorrenza del 12,5 % della quantità di riferimento determinata a norma dello stesso articolo.

3. I titoli per le importazioni da realizzare durante il periodo di cui al paragrafo 1 vengono rilasciati prima del 15 aprile 1980.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 21 aprile 1980, i quantitativi per i quali detti titoli sono stati richiesti e rilasciati.

Articolo 3

1. Per i periodi diversi da quello di cui all'articolo 2, gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione :

a) entro il quinto giorno del mese precedente ciascun trimestre, e per la prima volta entro e non oltre il 5 giugno 1980, i quantitativi, indicati per trimestre, per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione ;

b) entro il quinto giorno del primo mese di ciascun trimestre i quantitativi, indicati per il trimestre in causa, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione tra il ventesimo giorno e la fine del mese precedente.

2. Segnatamente in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e decide, conformemente alle modalità di cui all'articolo 4, in merito ai quantitativi di prodotti per i quali vengono rilasciati titoli.

3. La decisione della Commissione viene adottata nella settimana successiva a quella durante la quale le sono comunicati i quantitativi richiesti. Tuttavia, se nella settimana in causa la Commissione non compie alcun atto al riguardo, le precedenti condizioni di rilascio dei titoli d'importazione restano immutate.

4. I titoli d'importazione sono rilasciati nel limite del volume indicato nella domanda, per i quantitativi decisi dalla Commissione. Il rilascio ha luogo tra il ventesimo giorno e la fine del mese precedente il trimestre in causa.

Le domande corrispondenti ai quantitativi eccedenti quelli decisi dalla Commissione sono pertanto respinte.

Articolo 4

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione determina i quantitativi di prodotti per i quali sono rilasciati titoli fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento propria di ciascun richiedente.

Tale quantità di riferimento è uguale al quantitativo totale di funghi di coltivazione in salamoia che il richiedente ha importato nella Comunità nel 1977 e nel 1978.

La prova concernente i quantitativi importati nel 1977 e nel 1978 è apportata al momento della presentazione della domanda di titolo esibendo i documenti doganali di immissione in libera pratica.

Articolo 5

Qualora le domande di titoli siano presentate da persone che nel 1977 e nel 1978 non abbiano importato nella Comunità prodotti del tipo in causa, tali domande sono soddisfatte, in deroga alle disposizioni che precedono e nel limite del 5 % del quantitativo totale di prodotti importati, nello Stato membro alle cui autorità sono presentate, in ciascuno dei periodi del 1977 e del 1978 corrispondenti a quelli indicati nella domanda.

Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione corrispondenti a tali domande, procedendo ad una equa attribuzione della quantità di cui al comma precedente, a beneficio di tutti i richiedenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 1, le quantità per le quali tali titoli d'importazione sono stati chiesti e rilasciati.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, i titoli d'importazione sono rilasciati per i quantitativi di funghi di coltivazione in salamoia che si trovano in corso di spedizione verso la Comunità alla data del 1° aprile 1980, a condizione che l'interessato :

— presenti la domanda entro e non oltre il 7 aprile 1980 e

— all'atto della presentazione della domanda, fornisca la prova, riconosciuta valida dalle competenti autorità degli Stati membri, che i quantitativi in oggetto erano in corso di spedizione verso la Comunità alla data di cui sopra.

2. I quantitativi per i quali l'interessato ha ottenuto titoli d'importazione in applicazione del paragrafo 1 sono detratti da quelli per i quali l'interessato può ottenere, per importazioni da effettuarsi nel corso di ciascun trimestre, titoli d'importazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 4, o dell'articolo 5.

Articolo 7

Il rilascio del titolo d'importazione crea :

— il diritto d'importare al massimo il 105 %,

— l'obbligo d'importare almeno il 95 %

della quantità indicata del prodotto designato durante il periodo di validità del titolo.

I diritti e gli obblighi derivanti dal titolo non sono trasmissibili.

Articolo 8

Nel titolo d'importazione devono essere indicati :

a) il cognome, nome e indirizzo del richiedente,

b) la designazione del prodotto, con la sottovoce della tariffa doganale comune cui esso appartiene e il numero di riferimento della nomeclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero,

c) il presunto paese d'origine del prodotto,

d) la quantità di prodotto espressa in chilogrammi di peso netto,

e) il periodo di validità del titolo.

Articolo 9

La cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere costituita in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il rilascio del titolo.

Articolo 10

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11 :

a) la cauzione viene totalmente incamerata quando l'obbligo d'importare non sia stato assolto durante il periodo di validità del titolo ;

b) la cauzione viene incamerata parzialmente se l'importazione effettuata è inferiore di oltre il 5 % alla quantità indicata nel titolo. L'importo incamerato è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel titolo, diminuita del 5 %, e la quantità effettivamente importata.

2. La cauzione è svincolata immediatamente :

a) per le domande ritirate al più tardi nella settimana successiva a quella durante la quale sono state presentate ;

b) in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, in proporzione alla quantità per la quale una domanda non è stata soddisfatta.

Articolo 11

1. Se, per causa di forza maggiore, l'importazione non può essere effettuata nel periodo di validità del titolo, l'organismo competente dello Stato membro emittente decide, su domanda del titolare, l'annullamento dell'obbligo di importare e quindi lo svincolo della cauzione, oppure la proroga della validità del titolo per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta. La proroga può essere accordata dopo cessazione della validità del titolo.

La decisione di annullamento o di proroga è limitata alla quantità di prodotto che, per causa di forza maggiore, non ha potuto essere importata.

In caso di proroga del titolo, l'organismo emittente appone il proprio visto sullo stesso e vi procede agli adattamenti necessari.

2. L'importatore fornisce, con documenti adeguati, la prova della circostanza considerata come caso di forza maggiore.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze riconosciute come casi di forza maggiore.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 876/79 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente